

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 02 /2011

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente (Relatore)
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente

sul ricorso in appello della **ASD TENNIS TAVOLO AMATORI SESSA**, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, **Giuseppe Sanvitale**, avverso la Delibera del Giudice Unico Regionale Campania n. 4/2010 in data 26.12.2010 (Incontro di Campionato di Serie C2 girone B, seconda giornata, **ASD CN MUGNANO STET / ASD TT AMATORI SESSA del 10.10.2010 - Incontro non disputato**);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 08.02.2011, pervenuto il 10/2/2011, la ASD Tennis Tavolo Amatori Sessa appellava il provvedimento in epigrafe chiedendo annullarsi la delibera con la quale il GUR Campania, in occasione dell'incontro di Campionato di Serie C2 girone B, seconda giornata, tra l'ASD CN MUGNANO STET e l'ASD TT AMATORI SESSA del 10.10.2010 (non disputato) sanzionava l'appellante con l'esclusione dal Campionato e l'annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, da non tenere in conto ai fini della classifica, oltre che con il pagamento dell'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione, con la retrocessione, nella successiva stagione agonistica, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente, e con l'incameramento della cauzione, visti gli articoli 22 R.G. e 28 comma 1 lettera e) e comma 4 e 22 comma 5 e 6 del Regolamento Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Generale.

L'appellante asserisce che la squadra dell'ASD TT Amatori Sessa si stava recando regolarmente presso il campo di gara della Società avversaria ASD CN Mugnano Stet, quando si è verificato un guasto meccanico all'autovettura guidata da un proprio tesserato, che ha comportato il fermo del veicolo, non riparabile al momento, rendendo necessaria la richiesta di intervento del soccorso stradale al fine di trasportare l'autovettura presso l'officina per le opportune riparazioni. Precisa, inoltre, che nell'attesa del soccorso, si era fermata una volante della Polizia Stradale di Caserta, Distaccamento di Mondragone, la quale non aveva attestato il guasto perché non richiesta dal conducente del veicolo.

L'appellante sostiene, altresì, di aver effettuato, tempestivamente, le prescritte comunicazioni alla Società avversaria ed al Comitato Regionale e di aver consegnato, alla Commissione Gare Regionale, documentazione attestante l'intervento del soccorso stradale avvenuto ad opera del carro attrezzi "Europe Assistance" dell'Officina Antinucci Francesco.

L'appellante, infine, a seguito della notifica del provvedimento del GUR Campania, appresa l'insufficienza della documentazione prodotta, allegava nel presente grado di appello un attestato del 07.02.11 rilasciato dalla Polizia Stradale di Caserta, Distaccamento Mondragone.

Tutto ciò premesso, la Società ASD TT Amatori Sessa, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, concludeva come in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Il provvedimento del GUR Campania è corretto e la sanzione è congrua, ma la sentenza va riformata nella parte motiva per le ragioni che seguono.

Il GUR Campania fonda infatti la sua decisione sull'assunto che il caso del guasto meccanico all'automezzo vada assimilato a quello dell'"incidente stradale", disciplinato dall'art. 28 del Regolamento a Squadre (incontri non disputati per causa di forza maggiore). In particolare, il comma 1 lettera e) del suddetto articolo prevede l'ipotesi di "incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità".

La CAF, avuto riguardo al significato letterale delle parole e contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, ritiene che il guasto del veicolo - come è del tutto evidente - sia cosa diversa dall'incidente stradale, senza quindi poter esservi equiparato. Di conseguenza, l'aver prodotto o meno in questa sede un'attestazione rilasciata dalla pubblica autorità (nella specie dalla Polizia Stradale di Caserta) è del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Il Legislatore sportivo della FITET, peraltro, ha espressamente previsto l'ipotesi della mancata presentazione in campo della squadra ospite dovuta a guasti all'automezzo, regolamentata però dall'art. 22 comma 6 del Regolamento a Squadre, il quale sancisce che il guasto (comunque non ricompreso tra le cause di forza maggiore) debba essere attestato "esclusivamente" dal soccorso ACI.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, la Società appellante non ha fornito alcun attestato di soccorso rilasciato dall'ACI né altro equipollente, dal momento che la documentazione prodotta risulta provenire da una semplice officina meccanica strutturata quale ditta individuale e privata, come giustamente rilevato dal GUR Campania.

Ne consegue che, non sussistendo alcuna valida causa di forza maggiore, la norma applicabile al caso in esame risulta essere l'art. 28 comma 4 del Regolamento a Squadre che - senza alternativa ("esclusivamente") - prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.5 dello stesso Regolamento, ovvero le medesime legittimamente irrogate dal Giudice di prime cure.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

Roma lì, 14 febbraio 2011

Il Presidente
F.to Avv. Antonio Ricciulli